

- 50 Et la presente non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel Maggior Consiglio.
- Da parte 130 De non 2 Non sinceri 0.
- A dì 21 Maggio 1651 M.C. Proposta et ballottata furono
- De parte 572 De non 22 Non sinceri 28.
- 55 Preti Segretario. 1651, a 14 Maggio L.M.C.

11

Συμπλήρωμα τῆς ἀποφάσεως ὑπ' ἀριθ. 10. Ἐν τῇ Γερουσίᾳ 16 Μαΐου 1653. Ἐνεκρίθη ὑπὸ τοῦ Μείζονος Συμβουλίου. 1653, Μαΐου 19.

F^o 134^{to} MDCLIII. 19 Giugno.

16 detto in Pregadi. 19 detto in Maggior Consiglio.

- A 21 del corrente viene à terminarsi l'auttorità impartita dal Maggior Consiglio al Senato di poter valersi di quei cittadini che per valore, et isperienza
- 5 possono render ogni miglior servitio alla Patria nelle cariche, che le fossero conferrite, e continuando tuttavia le congionture importantissime, che hanno persuaso alla predetta deliberatione ricerca il publico servitio che sia continuata; però l'anderà parte, che per anno uno prossimo in tutte l'electioni di qualunque sorte, che occorrerà farsi dal Senato in carichi straordinari per ordine della presente
- 10 guerra nell'Armata e Stato nostro da Mar, essendo quivi l'urgenze maggiori del bisogno, non ostante qual si sia parte in contrario, possono in essi carichi essere eletti da ogni loco, Collegio, Consiglio et Officio etiam continuo et con pena. Non potendo quei, che come sopra fossero eletti riffiutar sotto tutte le pene contro riffiutanti Ambascerie à teste Coronate, in tutto conforme le parti 1644,
- 15 14 februario; 1645, 18 februario; 1647, 12 marzo; 1648, 13 aprile; 1649, 13 aprile; 1650, 19 aprile; 1651, 21 maggio.

- Quelli, che per il corso dell'anno presente saranno eletti in alcun carico straordinario da Mar, non possano fin à tanto, che non siano partiti per li carichi, ove fossero destinati, esser provati ad alcuna cosa, se ben con pena, così
- 20 dentro, come fuori di questa città, eccetto che Ambasciatori à teste Coronate, Provveditori di S. Marco, Capitani Generali, e Provveditori Generali, à quali carichi possano esser eletti anco quelli, che fossero già a qualsivoglia altro carico rimasti se ben con pena in tutto conforme la parte di questo, e del Maggior Consiglio 1574, 28 Novembre, alla quale in questo Capo s'habbi relatione. Ma poichè nell'
- 25 uso e pratica, dalle presente deliberazioni s'è conosciuto riuscir con grave pregiudizio del servitio publico, che d'alcune cariche in particolare, possono esser levati immediate partiti quei, che vi sono eletti con necessità a molteplicità



d'eletti, d'esborsi di publico denaro, e di dilationi al servitio che non admette ritardo. Sia aggiunto e dichiarato, che quelli che saranno in avvenire governatori di galea, doppo intimatali la galea non possano esser provati governatori di Vascelli, nè nobili in Dalmatia, se non saranno stati doppo partiti, un anno intiero nel carico, et quelli, che saranno eletti in avvenire Nobili in Candia, et a qualunque altra carica in quel Regno, non possano esser provati ad altra carica straordinaria se prima non si haverà havuto notitia del loro effettivo arrivo nel medesimo Regno. Bene se sarà eletto alcuno dei Governatori di galea, o Nobili in Candia per il Maggior Consiglio in alcun carico ordinario officio, o reggimento, debba esserli risservato il luogo loro, come s'osserva con li Sopracomiti, onde potendo l'incommodo de travagli maggiori partecipino anco de gradi, et honori soliti conferiti à benemeriti cittadini nostri, e perchè non viene essequita la pubblica intentione con la debita pontualità, vedendosi praticato in contrario con soversione di quello, che con molta maturità et ottimi fini, si decreta. Ha in aggiunta preso, che il Secretario deputato alle Leggi, e quello deputato alle Voci in ogni occasione che si habbia a fare dei sopra espressi carichi straordinari debbano legger la presente parte alli Consiglieri per la sua inviolabile essecutione, et il Secretario alle Voci debba haver un libro con li nomi di quelli, che saranno eletti, osservando se li nominati siano eletti et non partiti e se si possano ballotare in essecution della presente parte, sotto pena non essequendo le cose predette della privation della carica et di ducati 200; da esser mandato alla parte da cadauno del Collegio o Avogadori di Comun, nè possa esserle fatta gratia, se non con li $\frac{4}{5}$ del Collegio et del Senato, et la presente non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel Maggior Consiglio.

De parte 131 De non 2 Non sinceri 3.

1653, 18 maggio L.M.C.

19 Zugno. Maggior Consiglio.

De parte 593 De non 30 Non sinceri 25.

12

Εἰς τὸν Ἀνδρέαν Κορνάρων στρατηγὸν ἐν Κρήτῃ ἐπιτρέπεται νὰ ὀρκισθῇ ὡς Σύμβουλος Βενετίας διὰ τὴν συνοικίαν τοῦ Ἀγίου Σταυροῦ, τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὴν ἄφιξίν του ἐν Βενετίᾳ. 1654, Ἀπριλίου 7.

13

Ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Προνοητοῦ Γενικοῦ Καπετάνου Ἀλβίξε Μοτσενίγου ἀποφασίζεται ὅπως τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἀγίου Πνεύματος καὶ τοῦ προστάτου Ἀγίου Μάρκου ἐκλεγῇ Γενικὸς Καπετάνος τοῦ στόλου, ἐπὶ μισθῷ δουκάτων 400 μηνιαίως, διδομένης προκαταβολῆς τεσσάρων μηνῶν. Πλὴν τούτων δουκάτων 3000 ὡς δῶρον καὶ ἐτέρων δουκάτων 3000, τὰ ὅποια θὰ ὑπολογισθῶσιν ἐπὶ τοῦ μισθοῦ ἀνά δουκάτα 200. 1654, Δεκεμβρίου 6.

